



Ai Collegi Provinciali e
Circondariali dei Geometri

LORO SEDI

**Oggetto: deducibilità contributo integrativo – Agenzia delle Entrate risposta
n. 954-25/2017**

Gentile Presidente,

Ti informo che l'Agenzia delle Entrate, con la risposta n.954-25/2017 all'istanza di consulenza giuridica presentata dalla Cassa, ha chiarito che **è ammessa la deduzione del contributo integrativo minimo** - che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) - **nelle ipotesi in cui il volume d'affari annuo sia limitato o pari a zero.**

In relazione a questo abbiamo formulato una **simulazione esemplificativa** che trovi di seguito:

Anno 2018

- ✓ contributo integrativo minimo € 1.625,00;
- ✓ contributo integrativo esposto in fattura al 5% per committenti privati e al 4% per la Pubblica Amministrazione;
- ✓ ipotesi di volume d'affari annuo **fatturato** dal geometra pari a € 20.000,00 di cui € 15.000,00 nei confronti dei privati e € 5.000,00 nei confronti della Pubblica Amministrazione:
 - € 15.000,00 x 5% = € 750,00 (committenti privati)
 - € 5.000,00 x 4% = € 200,00 (Pubblica Amministrazione)
- ✓ differenza tra il contributo integrativo minimo versato e quello **esposto** in fattura:
 - € 1.625,00 - € 950,00 = **€ 675,00 (deducibile dal reddito complessivo)**

Ti comunico, inoltre, che nei prossimi giorni informeremo sul tema anche agli iscritti, dai quali ci sono arrivate numerose segnalazioni relative ai comportamenti difformi da parte degli Uffici territoriali accertatori.

In allegato a questa comunicazione Ti invio anche il documento di risposta dell'Agenzia delle Entrate dove, oltre ad essere definitivamente ammessa la deducibilità dei contributi integrativi minimi obbligatori come sopra descritto, viene invece esclusa la deducibilità per i contributi integrativi richiesti a seguito di controlli fiscali che rettificano in aumento i volumi d'affari IVA.

Cordiali saluti.

Allegato: c.s.

Il Presidente
(Diego Buono)